




COMUNE DI FELITTO

Provincia di Salerno

Comando Polizia Municipale



Ordinanza n. 13 del 12/08/2009 per la disciplina della circolazione stradale.

IL COMANDANTE

Preso Atto che il Comune ha in dotazione una vasta area di rilevante attrazione turistica alla località Remolino dove si prevede un notevole flusso di persone e veicoli per il giorno 15 agosto c.m. giornata in cui ricade la ricorrenza di ferragosto;

Considerato la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, di dovere disciplinare la circolazione stradale nella zona succitata;

Ritenuto necessario provvedere all'apposizione del divieto di transito a tutti i veicoli sul tratto di strada Comunale per accedere alle gole del calore in particolare nei pressi della proprietà degli eredi Oristanio Nobile sino al raggiungimento dell'area Remolino di proprietà del comune sita nei pressi del fiume Calore e di istituire inoltre il divieto di sosta a tutti i veicoli sull'intera area sopra menzionata;

Visto il regolamento d'accesso alle gole del calore approvato con delibera di consiglio comunale n. 02 del 09/03/2005;

Visto il D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con il DPR del 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

In virtù dei poteri conferitimi dalle vigenti disposizioni in materia;

SI ORDINA

Sul tratto di strada Comunale Remolino, in particolare nei pressi dell'intersezione della proprietà eredi Oristanio Nobile sino al raggiungimento dell'Oasi Remolino area ubicata nella zona limitrofe al fiume Calore e su tutta l'area denominata Remolino di proprietà del Comune per il giorno 15 agosto 2009 dalle ore 8,00 alle ore 20,00:

1)- E' istituita area pedonale. Nelle predette ore nelle suddetta area:

2)- E' vietata la sosta a tutti i veicoli

3)- E' vietata la circolazione a tutti i veicoli ad eccezione di quelli adibiti al trasporto dei portatori di handicap, muniti di regolare permesso, di quelli delle forze di Polizia e di soccorso, di quelli che devono unicamente raggiungere il parcheggio privato della pizzeria "REMOLINO", nonché i proprietari dei terreni limitrofi non raggiungibili diversamente con l'obbligo per tutti di procedere a passo d'uomo e con cautela;

◆ La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la prescritta segnaletica.

I Funzionari, gli Ufficiali, gli Agenti, ai quali è demandato dal art. 12 del Nuovo Codice della strada l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati della vigilanza e dell'applicazione della presente Ordinanza.

◆ A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per accesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale.

◆ In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.



IL COMANDANTE
(Ten. Giuseppe Parisi)